

IPOTESI DI ACCORDO

**PER IL RINNOVO DEL CCNL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI
MATERIALI LAPIDEI**

TRA

- **Associazione Nazionale Marmisti -CONFARTIGIANATO**
- **Ilma - CNA**
- **CASA**
- **CLAAI**

E

- **FILLEA CGIL**
- **FILCA CISL**
- **FeNEAL UIL**

26 luglio 2000

ADEGUAMENTO DELLE NORMATIVE CONTRATTUALI

Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti e modifiche.

BACHECA

Il datore di lavoro provvederà alla predisposizione, sul luogo di lavoro, di una bacheca per le informazioni ai lavoratori.

GESTIONE DEI REGIMI DI ORARIO

Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello territoriale possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.

Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di "banca-ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.

In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore dei singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui. Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della suddetta "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese

BANCA ORE INDIVIDUALE

Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.

Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.

Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.

Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.

Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e regolamentazioni.

FONDI DI CATEGORIA

Le parti convengono di delegare al livello regionale la valutazione in ordine alla opportunità di costituire, sempre a livello regionale, fondi di categoria all'interno dell'ente bilaterale e compatibilmente con gli atti istitutivi dello stesso.

In ogni caso, la costituzione dei suddetti Fondi, da realizzarsi sulla base di quanto convenuto nell'ambito della contrattazione di secondo livello, dovrà avvenire nel rispetto dei principi e delle norme sanciti negli accordi interconfederali vigenti in materia e recepiti dal presente CCNL.

In particolare, l'eventuale costituzione di tali Fondi, non potrà pregiudicare la regolamentazione degli istituti contrattuali disciplinati nel vigente CCNL.

Gli accordi costitutivi, statuti e regolamenti di tali Fondi, dovranno essere comunicati alle Organizzazioni firmatarie del CCNL.

LAVORATORI IMMIGRATI

Compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa ed al fine di agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nel Paese di provenienza, è facoltà dell'azienda, su richiesta scritta del singolo lavoratore da presentarsi, salvo gravi motivi familiari, con almeno trenta giorni di preavviso, consentire la fruizione, anche in un unico periodo, delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste.

Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l'arco di tempo necessario di permanenza nel Paese di provenienza, possono essere concordati tra azienda e lavoratore, o la concessione di giorni di permesso non retribuito o l'effettuazione di eventuali recuperi in corso d'anno esenti da qualsiasi onere di maggiorazione contrattuale.

Qualora il rapporto di lavoro dovesse risolversi prima dell'effettuazione dei suddetti recuperi, l'azienda tratterà l'importo corrispondente al mancato recupero dalle competenze dovute al lavoratore.

APPRENDISTATO

All'art. 44, le età indicate sono portate, rispettivamente, a 24 e 29 anni.

RINVIO

Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2000 per un esame delle seguenti materie: recepimento normative sui congedi parentali e sul part-time, formazione professionale, ambiente di lavoro e sicurezza, lavori usuranti, ambito di applicazione e stampa del testo contrattuale

INCREMENTI RETRIBUTIVI

I nuovi incrementi di retribuzione riportati nella tabella che segue, fanno parte integrante del presente contratto.

Le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata:

1999	0,4% (tre mesi)
2000	2,3%
2001	1,7%
2002	1,2%
2003	0,9% (nove mesi)

TABELLA AUMENTI CONTRATTUALI

LIVELLO	TOTALE	01.08.2000	01.08.2001	01.08.2002	01.08.2003
1°	210.000	68.000	58.000	42.000	42.000
2°	190.000	60.000	52.000	39.000	39.000
3°	150.000	48.000	42.000	30.000	30.000
4°	135.000	44.000	37.000	27.000	27.000
5°	125.000	40.000	35.000	25.000	25.000
6°	115.000	36.000	33.000	23.000	23.000
7°	100.000	32.000	28.000	20.000	20.000

A decorrere dalla data di erogazione della 1° tranche (1.08.2000) cesserà di essere corrisposta la indennità di vacanza contrattuale.

In sede di stesura definitiva i predetti valori verranno indicati anche in Euro

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data del 1.08.2000, con l'esclusione dei lavoratori a domicilio, verrà corrisposto un importo forfetario di lire 200.000 lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo dall'01/09/1999 al 31/07/2000.

Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, lavoratori part time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione

di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2120 C.C., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate, pari a lire 100.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di ottobre 2000 e lire 100.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di luglio 2001.

Agli apprendisti in forza alla data dell'1/8/2000 saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di una tantum, l'importo di lire 70.000 lorde con la retribuzione di ottobre 2000 e l'importo di lire 70.000 lorde con la retribuzione del mese di luglio 2001.

Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di I.V.C. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. I relativi assorbimenti saranno effettuati nella misura del 100% in occasione della corresponsione della prima tranche di una tantum.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Le parti, vista l'assenza nel CCNL di una tabella unica della ex indennità di contingenza, al fine di razionalizzare l'attuale situazione che registra, nei vari territori, l'applicazione di valori differenziati, convengono che, a decorrere dal 1° agosto 2001, i valori della ex indennità di contingenza, sostitutivi di ogni diverso valore fino ad allora applicato, sono i seguenti:

1° livello	1.029.000
2° livello	1.021.000
3° livello	1.004.000
4° livello	998.000
5° livello	991.000
6° livello	986.000
7° livello	981.000

Le imprese che alla data del 1° agosto 2001 corrispondono importi, a titolo di ex indennità di contingenza, superiori a quelli sopra indicati, assorbiranno, in occasione della erogazione della seconda rata di incremento retributivo, decorrente dal 1° agosto 2001, le eventuali differenze.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1 ottobre 1999, salvo diverse particolari decorrenze indicate nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 30 settembre 2003. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdetto da una delle parti contraenti sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Premesso:

che la normativa sui fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione; che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare;

che, infine, si intende contribuire di un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico, tutto ciò premesso;

che è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di ARTIFOND;

che è stato costituito Artifond;

le parti concordano:

di aderire come parti istitutive alla costituzione di ARTIFOND, Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato;

che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata:

1% a carico del lavoratore;

1% a carico dell'impresa;

16% del TFR maturando.

Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del t.f.r. maturando.

Ferma restando la contribuzione così come definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita;

che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare;

che il versamento ad ARTIFOND avverrà con le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso e comunque entro la data che le parti converranno per tutti i settori interessati ad ARTIFOND;

che, entro il 15 febbraio 2001, le parti nazionali si incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTIFOND, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore .

L'art. 52 del CCNL "Quota diffusione contratto" è sostituito dal seguente:

Art. 52 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del c.c.n.l. per le imprese artigiane del settore, si è convenuto quanto segue:

Le aziende effettueranno una ritenuta di lire 30.000 sulla retribuzione del mese di ottobre 2000 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.

Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.

Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 15 ottobre 2000 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione.

Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali . FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL 5. La materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.

Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra entro il 30 novembre 2000 sul c/c n. 16533 presso la Banca Nazionale del Lavoro, - Via Marsala, 6 – Ag. 11 – ABI 01005 – CAB 3211 - Roma, .

Le aziende, per il tramite delle proprie Organizzazioni artigiane di categoria, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, se richieste da queste ultime, l'ammontare complessivo della trattenuta ed il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione.